



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

Comuni di Acqui Terme, Alice bel Colle, Bistagno, Cassine, Castelletto d'Erro, Orsara, Masone, Mele, Ponzzone,
Rossiglione, Sezzadio, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

Acqui Terme, li 20/06/2023

Prot. Gen. 14436

Spett.le Operatore Economico
Propria Sede

**OGGETTO: STAZIONE APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI ACQUI TERME
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI INERENTI AL PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
BLOCCO SERVIZI PISCINA E PALAZZETTO DEL COMPLESSO DI MOMBARONE CUP
B14H20003920005 – CIG 9900469D77 INTERVENTO COFINANZIATO DAL
DIPARTIMENTO PER LO SPORT – FONDO SPORT E PERIFERIE 2020**

PREMESSE ED INFORMAZIONI GENERALI

L'INTERA PROCEDURA VERRA' ESPLETATA IN MODALITA' TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART.58 DEL D.LGS N.50/2016 E SMI. LE PREVISIONI DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO CHE FUNGE ANCHE DA DISCIPLINARE PREVALGONO, IN CASO DI DIFFORMITÀ, SU QUELLE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ai fini della presente lettera di invito e disciplinare di gara si intende per **Codice dei contratti pubblici oppure per Codice**, il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 avente ad oggetto: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura” così come integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo) E **MODIFICATO MEDIO TEMPORE dal D.L.32/2019 (CD.Sblocca cantieri), convertito con modificazioni nella Legge 14/06/2019 n.55.**

per **Regolamento** il DPR 5 ottobre 2010 n.207 (parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articolo 216 e 217 del D.lgs n.50/2016);

per **Decreto Semplificazioni** la Legge 11/09/2020 n.120 così come modificata dal Decreto legge 31 Maggio 2021 n.77 convertito nella legge n.108/2021 - **Decreto semplificazioni bis - entrambi avente titolo Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;**

Per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni della legge 241/1990 e s.m.i. e il Codice civile.

Le informazioni sotto riportate rispettano l'allegato XIV del D.lgs n.50/2016.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022” ha previsto che le risorse del “Fondo Sport e Periferie”, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha emanato il decreto del 12/05/2020 definendo criteri e modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo Sport quantificando le medesime in Euro 140.000.000,00;
- il “Bando Sport e Periferie”, ha per oggetto l'individuazione di interventi da finanziare per la finalità di completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva;
- anche i Comuni, oltre agli altri soggetti indicati, possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità previste dal presente bando;
- le tipologie di intervento ammesse sono: a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; b) interventi volti alla diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- il bando prevede, per ogni soggetto richiedente, la presentazione di ammissione a contributo di un solo progetto, per un importo massimo finanziabile di Euro 700.000,00;
- il comune di Acqui Terme ha partecipato in data 29/10/2020 al Bando con l'intervento dal titolo “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL BLOCCO SERVIZI PISCINA E PALAZZETTO DEL COMPLESSO POLISPORTIVO DI

MOMBARONE” CUP B14H20003920005, dell’importo complessivo di Euro 1.200.000,00, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 22 ottobre 2020;

- con decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 13 settembre 2021 è stata approvata la graduatoria provvisoria, mentre con decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 12 aprile 2022 si è proceduto all’approvazione della graduatoria definitiva;

CONSIDERATO CHE il progetto proposto dall’Ente beneficiario è risultato finanziato a valere sulle risorse finanziarie di cui al Fondo Sport e Periferie per l’importo massimo finanziabile pari ad Euro 700.000,00;

VISTA la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2023 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, in persona del dott. Michele Sciscioli, Capo del Dipartimento, e il Comune di Acqui Terme, in persona del Sindaco dott. Danilo Rapetti, soggetto beneficiario dell’intervento, selezionato e finanziato nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2020” al fine di regolare i rapporti giuridici tra le parti;

CONSIDERATO CHE a causa degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il costo dell’intervento (lavori) e relativo quadro economico complessivo, in applicazione del prezzario Regione Piemonte edizione straordinaria Luglio 2022, risulta insufficiente per una compiuta attuazione del progetto proposto e finanziato in parte dal Fondo Sport e Periferie;

DATO ATTO CHE l’Amministrazione ha valutato che, sulla base delle somme disponibili a Bilancio, fosse possibile cofinanziare una somma aggiuntiva (oltre all’importo € 500.000,00 già precedentemente finanziato) pari ad € 156.000,00, la quale però non riesce a coprire per intero l’aumento riscontrato rendendo necessaria anche una revisione del progetto, andando ad optare per soluzioni meno costose, al fine di non alterare i contenuti essenziali dello stesso;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 619 del 09/09/2020 con la quale sono stati affidati gli incarichi di progettazione definitiva/esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori: per la parte architettonica all’Arch. Ivano Marengo con sede in Via Biorci 7, Acqui Terme (AL) e per la parte relativa agli impianti fluido meccanici ed elettrici all’Ing. Jr Danilo Branda con sede in Corso Italia 91, Acqui Terme (AL);
- la Determinazione Dirigenziale n. 723 del 12/10/2020 con la quale è stata assegnata la funzione di RUP per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione all’Arch. Federica Macario, dipendente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Acqui Terme;
- la Determinazione Dirigenziale n. 206 del 22/10/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento presentato per la candidatura;
- la Determinazione Dirigenziale n. 318 del 27/04/2021 con la quale il Comune di Acqui Terme ha acceso contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie a cofinanziare il progetto, per l’importo di euro 500.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 878 del 29/12/2022 con la quale sono stati impegnati € 156.000,00 derivanti da avanzo per la quota aggiuntiva di cofinanziamento e sono stati attivati e impegnati gli incarichi di Direzione Lavori: per la parte architettonica all’Arch.

Ivano Marengo con sede in Via Biorci 7, Acqui Terme (AL) e per la parte relativa agli impianti fluido meccanici ed elettrici all'Ing. Jr Danilo Branda con sede in Corso Italia 91, Acqui Terme (AL);

CONSIDERATO che:

- l'art. 8 comma 2 della summenzionata Convenzione prevede che *“Eventuali richieste di rimodulazione dell'intervento e adeguamento e/o modificazione del progetto, del quadro economico e del cronoprogramma, non ricomprese nella casistica di cui al precedente comma 1, dovranno essere presentate per mezzo di un'istanza motivata per iscritto ed inviata a Sport e Salute, la quale, sarà incaricata della preliminare verifica tecnico- amministrativa, propedeutica all'autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Dipartimento”*;
- i progettisti hanno provveduto a redigere il progetto esecutivo aggiornato;
- il RUP a mezzo pec prot. 8401 del 06/04/2023 ha inoltrato al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del consiglio dei Ministri richiesta di rimodulazione dell'intervento e caricato sul portale dedicato “sport e periferie” tutta la documentazione necessaria al fine di sottoporre il progetto esecutivo variato a preliminare istruttoria;
- con comunicazione acquisita agli atti prot. 9013 del 17/04/2023 il Dipartimento ha espresso parere favorevole alla proposta di variazione del progetto in quanto le modifiche presentate non alterano i contenuti progettuali essenziali;

DATO ATTO CHE la verifica del progetto definitivo/esecutivo variato è stata effettuata di concerto con i professionisti ai sensi dell'art. 26 dall'ufficio tecnico del comune di Acqui Terme, Ing. Antonio Oddone e Arch. Roberto Lopo, ex art. 26 comma 5 lett. c e, dopo le modifiche richieste in quanto il progetto andava ulteriormente adeguato al nuovo Prezzario Regione Piemonte 2023, ha dato esito positivo;

VISTO il verbale di validazione in data 28/04/2023, sottoscritto dal RUP Arch. Federica Macario, ex art.26 del Codice dei contratti pubblici;

VISTO il progetto a livello definitivo/esecutivo rev. 2023 predisposto dall'Arch. Ivano Marengo per la parte architettonica e dall'Ing. Jr Danilo Branda per la parte di impiantistica, entrambi professionisti con studio in Acqui Terme, relativo al “Restauro e risanamento conservativo del blocco servizi piscina e palazzetto del Complesso Polisportivo di Mombarone”;

ATTESO CHE il costo per la realizzazione degli interventi sopra sintetizzati ammonta complessivamente ad Euro 1.356.000,00 di cui Euro 1.097.239,72 quale importo complessivo dei lavori, inclusi costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO CHE con DGC N. 161 del 04/05/2023 si è disposto di approvare il progetto definitivo/esecutivo rev. 2023 predisposto dall'Arch. Ivano Marengo e dall'Ing. Jr Danilo Branda, meglio descritto in premessa, relativo ai lavori di “Restauro e risanamento conservativo del blocco servizi piscina e palazzetto del Complesso Polisportivo di Mombarone” - CUP B14H20003920005, dell'importo complessivo di Euro 1.356.000,00 IVA di cui € 1.097.239,72 quale importo complessivo lavori di cui € 8.415,20 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO che, per la realizzazione di quanto trattasi, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di affidamento lavori;

VISTO il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 (di seguito Codice) avente ad oggetto: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura” così come integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo) E MODIFICATO MEDIO TEMPORE dal D.L.32/2019 (CD. Sblocca cantieri), convertito con modificazioni nella Legge 14/06/2019 n.55;

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

CONSIDERATO CHE l’importo a base d’asta dell’affidamento in oggetto rientra nel disposto dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 così come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 della Legge 108/2021 che prevede procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori;

DATO ATTO CHE al fine di individuare gli operatori economici da invitare con Determina Ufficio Tecnico n. 338 del 05/06/2023 si è disposto di approvare l’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse per l’Individuazione degli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori inerenti al Progetto di Restauro e Risanamento Conservativo del Blocco Servizi Piscina e Palazzetto del Complesso Polisportivo di Mombarone con un importo a base di gara di € 1.088.824,52 a cui aggiungere oneri di sicurezza per € 8.415,20 non soggetti a ribasso che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE con il medesimo provvedimento si è disposto quanto segue:

- per particolari ragioni di urgenza legate alla necessità di addivenire nei tempi previsti dal finanziamento all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, si è assegnata una tempistica massima di giorni 10 per la pubblicazione dell’allegato Avviso;
- di delegare alla Centrale unica di committenza dell’Acquese le attività di pubblicazione per conto del comune di Acqui Terme dell’Avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse per l’Individuazione degli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori inerenti al Progetto di Restauro e Risanamento Conservativo del Blocco Servizi Piscina e Palazzetto del Complesso Polisportivo di Mombarone come da convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi ora art. 37 comma 4 lett.b del D.lgs n.50/2016 con la quale è stata istituita la centrale unica di committenza” per l’importo a base di gara di € 1.088.824,52 a cui aggiungere oneri di sicurezza per € 8.415,20 non soggetti a ribasso;

VISTA la determina CUC n. 17 del 16/06/2023 con la quale, in merito alla MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI AL PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO BLOCCO SERVIZI PISCINA E PALAZZETTO DEL COMPLESSO DI MOMBARONE CUP B14H20003920005 si rileva quanto segue:

- alla scadenza prevista per le ore 9:00 del giorno 16/06/2023 risultano pervenute n. 43 domande;
- tutte le domande sono risultate valide e difficilmente comparabili se non previa acquisizione di elementi integrativi sui quali svolgere ulteriore istruttoria;

CONSIDERATO CHE con il medesimo provvedimento la Centrale, tenuto conto delle scadenze imposte dal finanziamento e dall'esigenza di garantire una maggiore apertura del mercato tesa ad acquisire le migliori offerte per l'esecuzione degli interventi da eseguire, propone di avviare la successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori con tutti e 43 gli operatori economici attualmente candidati;

VISTA la determina Ufficio Tecnico n. 381 del 19/06/2023 di presa d'atto delle risultanze della determina CUC di approvazione esito manifestazione di interesse e nuova determina a contrarre per successiva procedura negoziata con la quale:

- si prende atto della determina CUC n. 17 del 16/06/2023 con la quale, in merito alla MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI AL PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO BLOCCO SERVIZI PISCINA E PALAZZETTO DEL COMPLESSO DI MOMBARONE CUP B14H20003920005 si rileva quanto che alla scadenza prevista per le ore 9:00 del giorno 16/06/2023 risultano pervenute n. 43 domande, che tutte le domande sono risultate valide e difficilmente comparabili se non previa acquisizione di elementi integrativi sui quali svolgere ulteriore istruttoria e che, tenuto conto delle scadenze imposte dal finanziamento e dall'esigenza di garantire una maggiore apertura del mercato tesa ad acquisire le migliori offerte per l'esecuzione degli interventi da eseguire, si propone di avviare la successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori con tutti e 43 gli operatori economici attualmente candidati;
- si indice, pertanto apposita procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b. legge 120/2020 con tutti gli operatori qualificati che hanno aderito alla previa manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori inerenti al Progetto di Restauro e Risanamento Conservativo del Blocco Servizi Piscina e Palazzetto del Complesso Polisportivo di Mombarone CUP B14H20003920005 con applicazione del minor prezzo e soglia di anomalia per un importo a base di gara di € 1.088.824,52 a cui aggiungere oneri di sicurezza per € 8.415,20 non soggetti a ribasso;
- si delega la Centrale unica di Committenza CUC dell'Acquese, allo svolgimento della successiva ed eventuale procedura negoziata di gara senza previa pubblicazione del bando per conto del Comune di Acqui Terme attraverso l'utilizzazione della piattaforma: appaltiacquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al

D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) fino alla proposta di aggiudicazione;

VISTA inoltre la determina CUC dell'Acquese n. 20 del 20/06/2023 di approvazione atti definitivi di gara;

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso utilizzazione della piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet:

<https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

N.B.: per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, si rimanda allo specifico paragrafo del disciplinare di gara all'uopo dedicato. Si vuole però evidenziare che per richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma o per segnalare eventuali anomalie o malfunzionamenti è necessario contattare il CONTACT CENTER DI Maggioli telefonando al numero 0541 628380 poiché nella sezione assistenza sono stati erroneamente indicati i numeri di telefono dei ns. uffici.

SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Alice bel Colle, Bistagno, Castelletto d'Erro, Cassine, Mele, Masone, Orsara, Ponzone, Rossiglione, Sezzadio, Strevi e Terzo ai sensi e per gli effetti dell'art.37 comma 4, lettera b) del D.LGS. 18/04/2016 N.50.

INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme.

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Appalti Gare e Cuc c/o Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144 - 770231 - 770236 email: tecnico@comuneacqui.com PEC: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it. Dott.ssa Simona Recagno Responsabile Tecnico CUC dell'Acquese.

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA: COMUNE DI ACQUI TERME (AL) C.F. e P.I.: 00430560060 Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL).

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Per informazioni di carattere tecnico: Arch. FEDERICA MACARIO Telefono 0144/770239 email: tecnico@comune.acquiterme.al.it; mentre per informazioni sugli aspetti gestionali Dott.ssa SIMONA RECAGNO Telefono 0144/770231 PEC: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it

Il luogo di svolgimento dei lavori nel suo complesso è il Comune di Acqui Terme COMPLESSO POLISPORTIVO MOMBARONE e il relativo codice NUTS è ITC18 Comune di Acqui Terme (AL).

Il Responsabile Unico del Procedimento a sensi dell'art.31 del D.lgs n.50/2016 e smi è il Dirigente ad interim del Settore Tecnico del Comune di Acqui Terme è l'Arch. Federica MACARIO.

A seguito dell'aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Acqui Terme.

Suddivisione in lotti: NO A sensi dell'art.51 del D.lgs n.50/2016. Il progetto, per quanto concerne , l'affidamento dei lavori non è stato suddiviso in lotti funzionali sia per ragioni tecniche: le lavorazioni di cui si compone l'intervento non presentano il requisito della funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta, ma assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate, sia perché i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara non costituiscono ostacolo alla partecipazione medesima da parte delle micro, piccole e medie imprese e non è pertanto necessaria detta suddivisione

Tuttavia i lavori, che costituiscono un unico appalto, dovranno essere eseguiti a corpi distinti in modo da non interrompere completamente l'attività dell'impianto sportivo, la cui operatività rimarrà pertanto in parziale funzione.

Questo è dovuto all'importanza che Mombarone rappresenta per la collettività, per cui una totale chiusura rappresenterebbe un danno incalcolabile. Massima attenzione pertanto andrà garantita in fase di esecuzione. Inoltre, a seconda della stagione sportiva in cui inizieranno i lavori, sarà compito dell'Amministrazione e del Direttore di Lavori stabilire l'ordine di esecuzione degli interventi nelle diverse parti della struttura e lo stesso cronoprogramma di intervento potrà subire variazioni in corso d'opera ed eventuali sospensioni.

L'intervento dovrà essere svolto con le modalità descritte analiticamente nei documenti di gara e di progetto.

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di invito/disciplinare di gara
- Patto di integrità del Comune di Acqui Terme
- Modello di istanza di partecipazione
- Modello offerta economica
- Modello DGUE editabile con istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016.
- Progetto esecutivo integrale.

RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Ai sensi dell'art.74 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma telematica.

Dalla piattaforma telematica è possibile entrare nell'elenco di tutte le procedure, in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "documentazione di gara" elencata nella presente lettera/disciplinare di gara e ogni altra comunicazione di informazione relativa alla procedura medesima.

CHIARIMENTI

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà effettuarlo utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi, esclusivamente sulla piattaforma, entro e

non oltre 2 giorni lavorativi prima rispetto alla data di presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno fornite ex art.60 comma 3 del Codice dei contratti pubblici almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara.

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnica la CUC dell'Acquese provvederà ad acquisire la risposta dal tecnico incaricato dal Comune di Acqui Terme nei tempi occorrenti.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPASS risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. E' comunque possibile contattare la CUC dell'Acquese al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara.

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la CUC dell'Acquese e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche") e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", presente sul sito [https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/sezione\"informazioni\"](https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/sezione\), sotto sezione "accesso area riservata").

Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., questa Centrale di Committenza si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità di : -integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione; - rinvio, salvo quanto previsto nell'art.79, comma 5 bis, del Codice dei contratti pubblici.

COMUNICAZIONI

Ai sensi degli artt.76, comma 6 e 52 del Codice nonché dell'art.6 del D.lgs n.82/2005, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate agli indirizzi di posta elettronica evidenziati nel precedente paragrafo relativo ai punti di contatto sia della CUC dell'Acquese, sia della stazione appaltante Comune di Acqui Terme .

Diversamente la CUC dell'Acquese declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica di accesso all'Area riservata del portale appalti".

In caso di RTI, GEIE, Aggregazioni di imprese di rete, o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.45 comma 2, lett.b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento o subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari o a tutti i subappaltatori.

CON LA PRESENTE LETTERA DI INVITO, come indicato nelle premesse, con apposite determina del Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico n° 381 del 19/06/2023 quale determina a contrarre e successiva determina CUC dell'Acquese nr. 20/2023 di approvazione atti di gara, viene indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art. 1 comma 2 lett. B) legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 108/2021, fra n.43 Ditte concorrenti individuate dal comune di Acqui Terme previa manifestazione di interesse il cui elenco risulta approvato con la stessa determina n. 381 del 19/06/2023 agli atti della pratica per motivi di riservatezza.

CODESTO SPETTABILE OPERATORE ECONOMICO:

- Se interessato, è invitato a formulare e presentare offerta, secondo le modalità e le condizioni di partecipazione specificate nelle norme comuni di gara (disposizioni di "lex specialis" della procedura negoziata) fissate nella presente lettera di invito.
- Pertanto è invitato a partecipare alla procedura negoziata di cui sopra, fermi restando i requisiti di ammissibilità, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e del Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto esecutivo approvato dal Comune di Acqui Terme con la deliberazione DGC N. 161 del 04/05/2023 ed alle condizioni che seguono.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.48 comma 11 del D.lgs n.50/2016 e smi l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. A tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento fra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

SEZIONE II OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

2.1 LA PRESENTE PROCEDURA NEGOZIATA HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

I lavori di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Acqui Terme n° DGC N. 161 del 04/05/2023 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo rev. 2023 predisposto dall'Arch. Ivano Marengo e dall'Ing. Jr Danilo Branda, relativo ai lavori di "Restauro e risanamento conservativo del blocco servizi piscina e palazzetto del Complesso Polisportivo di Mombarone" - CUP B14H20003920005, cofinanziati dal Dipartimento per lo Sport, nell'ambito del bando "Sport e Periferie 2020. L'intervento si prefigge lo scopo di migliorare la fruibilità del complesso, adeguandolo alle norme CONI e al contempo migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio al fine di contenere i consumi energetici e ridurre le spese di gestione. V. Capitolato speciale di appalto e Relazione tecnica

Il progetto come da capitolato speciale di appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO BLOCCO SERVIZI PISCINA E PALAZZETTO DEL COMPLESSO DI MOMBARONE il tutto come meglio evidenziato nella relazione tecnica illustrativa di progetto e in tutti gli altri documenti progettuali

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con

le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli. L'esecuzione dei lavori è sempre e in ogni caso effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

2.2 TIPO DELL' APPALTO: Appalto di lavori ad oggetto la sola esecuzione ai sensi dell'art.59, comma 1, del D.lgs.n.50/2016 e smi.

2.3 NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI: Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3 lett.ddddd del "Codice dei Contratti pubblici".

2.4 VALORE STIMATO: L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a EURO **1.097.239,72** (euro unmilionenovantasettemiladuecentotrentanove/72) comprensivi dei costi della sicurezza di cui al D.lgs.81/2008, al netto di IVA.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	
Importo totale lavorazioni	€ 1.088.824,52
Costi della sicurezza (aggiuntivi)	€ 8.415,20
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 1.097.239,72
Di cui:	
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 1.088.824,52
Costi della sicurezza (aggiuntivi)	€ 8.415,20

N:B.: L'importo contrattuale, è costituito dalla somma degli importi determinati nella precedente tabella, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, sull'importo di euro 1.088.824,52 oltre IVA relativo all'esecuzione del lavoro a corpo. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella vale a dirsi di Euro 8.415,20 oltre IVA.

Ai sensi dell'art.23 comma 16 del D.lgs n.50/2016 e smi si evidenzia che l'incidenza della manodopera" è pari ad Euro 375.664,16 come indicato nei documenti progettuali.

PERTANTO, a pena di esclusione, l'operatore economico offerente, dovrà indicare i propri costi relativi alla sicurezza ed i costi relativi alla manodopera ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.lgs n.50/2016 e smi. per la verifica di congruità dell'offerta.

Al presente appalto si applica la revisione prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e smi

2.5. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e del D.M.MIT 10/11/2016 n.248 i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate:

CATEGORIA PREVALENTE

OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI : € 687.609,43

CATEGORIA SCORPORABILE**OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO € 178.007,93****CAT.OS.30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI € 116.349,14****CAT.OS.3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE € 115.273,22**

DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE	
CAT.OG.1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI CATEGORIA PREVALENTE	€ 687.609,43 subappaltabile: SI fino al 49,99% ai sensi art.105 del D.lgs n.50/2016 e smi. Avvalimento: SI ai sensi dell'art.89 D.lgs n.50/2016 e smi e del D.M. MIT 248/2016
CAT.OS.28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO CATEGORIA SCORPORABILE SIOS	€ 178.007,93 subappaltabile: SI al 100% Avvalimento: SI ai sensi dell'art.89 D.lgs n.50/2016 e smi e del D.M. MIT 248/2016
CAT.OS.30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI CATEGORIA SCORPORABILE SIOS	€ 116.349,14 subappaltabile: SI al 100% Avvalimento: NO ai sensi dell'art.89 D.lgs n.50/2016 e smi e del D.M. MIT 248/2016
CAT.OS.3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE CATEGORIA SCORPORABILE SIOS	€ 115.273,22 subappaltabile: SI al 100% Avvalimento: SI ai sensi dell'art.89 D.lgs n.50/2016 e smi e del D.M. MIT 248/2016

Di cui TOTALE ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO EURO € 8.415,20

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1, Codice cit., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per Categorie (prevalente e scorporabili) e classifiche adeguate a ciascuna categoria e relativo importo ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto precedente.

IMPORTANTE: Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte in proprio dall'impresa concorrente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art.92 comma 1 DPR n.207/2010 ancora vigente razione temporis). Ciò significa che tutto ciò che non è posseduto in scorporabile dal soggetto partecipante aumenta l'importo di qualificazione nella prevalente (OG.1).

Inoltre ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima

disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 c.2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Ciò ne deriva che IN ALTERNATIVA a quanto richiesto al primo capoverso (attestato SOA, per Categorie (prevalente e scorporabili) e classifiche adeguate a ciascuna categoria e relativo importo ai valori dell'appalto da aggiudicare) è richiesto il possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella sola categoria prevalente e classifica adeguata all'importo complessivo dell'appalto, quindi per Euro 1.097.239,72 (OG.1 cl.III) con obbligo di subappalto (necessario e qualificante) delle lavorazioni della categoria scorporabile.

N.B. *ATTENZIONE SUBAPPALTO: *dopo l'entrata in vigore dell'articolo 49 del D.L. n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021 e la conseguente riformulazione dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti a partire dal 1° novembre con la contemporanea soppressione del comma 5 del predetto articolo 105, ai fini del subappalto è venuta meno la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria cosiddette "superspecializzate" o "s.i.o.s." elencate all'articolo 2 del d.m. n. 248 del 2016 e le altre categorie a qualificazione obbligatoria. Tra le due tipologie l'unica distinzione riguarda l'avvalimento (vietato per le prime dall'articolo 89, comma 11, del Codice e ammesso per le seconde) ma non più i limiti al subappalto.*

PERTANTO NON AVENDO IL COMUNE DI ACQUI TERME POSTO LIMITAZIONI PARTICOLARI:

Ai sensi dell'art. art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49, comma 2, lettera a) (a decorrere dal 01/11/2021) del D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021:

- 1) il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente OG1 è ammesso entro il limite del 49,99% (quarantanove/99 per cento) dell'importo della categoria stessa - vedasi requisiti di qualificazione;
- 2) non sono ammessi limiti alla subappaltabilità della categoria scorporabili;
- 3) I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
 - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - Le indicazioni di cui sopra, conseguenti all'applicazione, dal 01/11/2021, della normativa di cui all'art. 49, comma 2, del D.L. n. 77/2021, prevalgono sulle eventuali difformi prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto

A sensi del D.L. n.183 del 31/12/2020 c.d. Milleproroghe , reiterato dal D.L. n.77/2021 fino al 31/12/2023 è sospeso l'obbligo di indicare la terna subappaltatori come previsto dal comma 6 dell'art.105 del Codice.

2.6 CONDIZIONI PARTICOLARI: Si precisa ex art.51 D.lgs n.50/2016 e smi che il progetto NON

è stato suddiviso in lotti funzionali.

Tuttavia i lavori, che costituiscono un unico appalto, dovranno essere eseguiti a corpi distinti in modo da non interrompere completamente l'attività dell'impianto sportivo, la cui operatività rimarrà pertanto in parziale funzione.

Questo è dovuto all'importanza che Mombarone rappresenta per la collettività, per cui una totale chiusura rappresenterebbe un danno incalcolabile. Massima attenzione pertanto andrà garantita in fase di esecuzione. Inoltre, a seconda della stagione sportiva in cui inizieranno i lavori, sarà compito dell'Amministrazione e del Direttore di Lavori stabilire l'ordine di esecuzione degli interventi nelle diverse parti della struttura e lo stesso cronoprogramma di intervento potrà subire variazioni in corso d'opera ed eventuali sospensioni.

Le economie che eventualmente matureranno per effetto dei ribassi d'asta, all'esito della procedura di affidamento dell'appalto di lavori ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. effettuata dal Beneficiario direttamente o tramite Stazione appaltante da esso individuata, ridurranno di pari importo il costo dell'intervento e, pertanto, quello del Contributo e quello della compartecipazione in proporzione alle rispettive quote. La quota parte delle economie eventualmente maturate afferente al Contributo resterà nella disponibilità del Dipartimento per eventuale riprogrammazione, quale Autorità di Gestione.

Si rinvia ai documenti di progetto e alle disposizioni contenute nell'Accordo sottoscritto con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport

2.6 DURATA DELL'APPALTO: Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, è stabilito in giorni 210 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori come da art. 1.3.1 del capitolato speciale di appalto.

SI PRECISA CHE come da cronoprogramma tecnico-finanziario è a m m e s s a l'esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione, anche in corso di verifica sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art 8, comma 1, lettera a) della L. n. 120/2020.

2.8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il contratto, essendo un contratto sotto soglia, sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art.1 comma 3 della Legge n.120/2020 e dell'art. 36 comma 9 bis che richiama l'art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare, il minor prezzo sarà determinato trattandosi di contratto da stipulare a corpo mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, mentre per quanto concerne l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse sempre ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge di Semplificazione, avverrà se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque (art.97 comma 3 bis del Codice).

L'importo del contratto a corpo resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti variazioni sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Nell'appalto a corpo, o a forfait, quel che rileva è solamente il prezzo globale, con esclusione, per il pagamento di esso, di qualsiasi riferibilità alle singole voci del computo metrico di progetto, le quali assolvono solo una funzione esplicativa, senza innovare o comunque coesistere col titolo di pagamento che è e rimane l'opera in se considerata.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che

regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

2.9 FINANZIAMENTO: FONDO SPORT E PERIFERIE 2020 e risorse proprie derivanti da mutuo e risorse di bilancio. La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi del co.8 dell'art.32 del Codice e comunque non prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il suddetto termine dilatorio non si applica nei casi di cui all'art.32 comma 10 del Codice. Trova applicazione l'art.3 della legge 13/08/2010 n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

3.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE(art.3 comma 1 lett.p D.lgs n.50/2016):

La partecipazione alla gara è destinata ai concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, nonché ai concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ed agli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. La partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti.

Nello specifico sono ammessi a partecipare:

1. Gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative;
2. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dalla legge 25/06/1909 n.422 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577 del 14/12/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 08/08/1985;
3. I consorzi stabili dell'art.45 comma 2 del Codice degli appalti pubblici; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
4. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva vale a dirsi i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
5. I Consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) del Codice costituiti a sensi

dell'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) anche in forma di società;

6. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33;
7. I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al D.lgs n.240 del 23/07/1991;
8. I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà allegare, in sede di gara, l'impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare sempre in sede di gara, che in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell'Economia e finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso **pena l'esclusione dalla gara** dell'autorizzazione rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, oppure in consorzio o cooperativa, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, consorzio o cooperativa ai sensi degli artt. 45-48 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti).

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento.

E' fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016.

La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese, o i consorzi, o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Si richiama quanto previsto dall'art. 186 bis della Legge Fallimentare in caso di soggetti che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale o che abbiano depositato il ricorso a detta procedura .

Vedasi anche condizioni esemplificate nel disciplinare di gara.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE: La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di ordine generale; nonché di carattere speciale: tecnico-organizzativi.

3.2 REQUISITI GENERALI : Si richiedono con le modalità specificate nel disciplinare di gara il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs n.50/2016 così come modificato dal D.lgs n.56/2017 ed integrato dalla Legge n.55/2019, nonché gli eventuali ulteriori requisiti previsti dallo stesso disciplinare ivi compresa l'inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e l'adesione al "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici."

Ai sensi dell'art.59 comma 4 lett.b) del Codice, sono inammissibili le offerte di operatori economici privi della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito e disciplinare.

3.3 ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE: Si richiedono con le modalità specificate nel disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazione ivi indicate compresa l'iscrizione al registro delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in conformità all'art.83 del Codice dei contratti pubblici.

3.4 CAPACITA' PROFESSIONALE E TECNICA : Si richiedono con le modalità specificate nel disciplinare di gara: a) ATTESTAZIONE di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e per classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto 2.5, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata nella categoria individuate.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1, Codice cit., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per Categorie (prevalente e scorporabili) e classifiche adeguate a ciascuna categoria e relativo importo ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto precedente.

IMPORTANTE: Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte in proprio dall'impresa concorrente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art.92 comma 1 DPR n.207/2010 ancora vigente *ratione temporis*). Ciò significa che tutto ciò che non è posseduto in scorporabile dal soggetto partecipante aumenta l'importo di qualificazione nella prevalente (OG.1).

Inoltre ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 c.2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Ciò ne deriva che IN ALTERNATIVA a quanto richiesto al primo capoverso (attestato SOA, per Categorie (prevalente e scorporabili) e classifiche adeguate a ciascuna categoria e relativo importo ai valori dell'appalto da aggiudicare) è richiesto il possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella sola categoria prevalente e classifica adeguata all'importo complessivo dell'appalto, quindi per Euro 1.097.239,72 (OG.1 cl.III) con obbligo di subappalto (necessario e qualificante) delle lavorazioni

della categoria scorporabile.

Vedasi anche condizioni esemplificate nel disciplinare di gara.

3.5. AVCPass - fascicolo virtuale operatore economico FVOE

Gli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art.81 D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato "PASSOE", come meglio indicato di seguito.

Secondo l'articolo 5 della delibera dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 l'adempimento avviene, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE -

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento in oggetto. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui la stazione appaltante scelga di operare mediante l'inversione procedimentale prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 55/19 fino al 30/6/2023, per i settori ordinari, e dall'articolo 133 comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali.

Il servizio "Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE" è reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera n.464/2022 <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economicofvoe>.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato "PASSOE" da inserire nella busta A contenente la "documentazione amministrativa". Tale documento attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.

Limitatamente al documento denominato PassOe, si rammenta il codice CIG assegnato alla presente gara è CIG 9900469D77

Si specifica che, in caso di avvalimento, (per questa procedura solo per la categoria prevalente) secondo quanto previsto dalla legge in materia, l'impresa ausiliaria deve necessariamente comparire nel PASSOE del concorrente.

Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCPASS deve essere debitamente sottoscritto digitalmente: a) in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma; b) in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti dal legale rappresentante del RTI o del consorzio ordinario oppure da persona con poteri di firma; c) nel caso di RTI o Consorzi ordinari costituendi dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande; d) in caso di consorzi di cui all'art.45 co.2 lett.b),c) del D.lgs n.50/2016 e s.m.i dal legale rappresentante del Consorzio stesso.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Antimafia e Casellario informatico dei contratti

Le informazioni antimafia verranno acquisite, se necessarie, attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale "SI.CE.ANT.", nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art.12 della legge n.190/2012 l'iscrizione dell'operatore economico alle White List delle Prefetture è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita.

Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del sistema AVCPass, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico "alert" la presenza o meno di annotazione a proprio carico.

L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l'apposito servizio interrogabile tramite il portale A.N.AC. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni.

Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell'art. 5 della Determinazione ANAC n. 111/2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze 8/05/, 5/06/2013 e delibera ANAC 02/10/2019,

n. 861), questa Amministrazione provvederà al recupero della documentazione a comprova necessaria, secondo le modalità previste dall'art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000.

3.6 SOPRALLUOGO Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta da parte di ciascun concorrente, dovrà essere effettuato specifico sopralluogo presso i luoghi oggetto dell'intervento.

Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara. Requisito essenziale, per la partecipazione alla presente procedura è di effettuare il sopralluogo (a seguito del quale verrà rilasciato apposito verbale). Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal: a) titolare o rappresentante legale dell'impresa; b) direttore tecnico; c)-dipendente munito di delega scritta e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa in caso di procuratore speciale

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza del personale del Comune di Acqui Terme. La visita dovrà essere prenotata ed effettuata presso il Comune di ACQUI TERME e non presso la CUC dell'Acquese.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo mail: tecnico@comune.acquiterme.al.it indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Il Comune di ACQUI TERME rilascia apposita attestazione di avvenuto sopralluogo.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore della prestazione.

Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che, visto il numero dei soggetti invitati e al fine di rispettare le tempistiche del finanziamento e il rispetto della par condicio e dell'anonimato dei partecipanti la calendarizzazione dei sopralluoghi sarà effettuata nel rispetto delle presenti regole:

- i sopralluoghi individuali dovranno inderogabilmente essere eseguiti nella giornate di lunedì 03/07/2023, martedì 04/07/2023 o mercoledì 05/07/2023, nelle ore e giorni

tassativamente previsti dal personale del comune di Acqui Terme. A tal proposito si precisa che il Comune procederà ad assegnare giorno e ora ai singoli partecipanti in maniera inderogabile e funzionale a garantire par condicio e anonimato nel rispetto dell'organizzazione dell'Ente. Al fine di garantire la partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati, il singolo partecipante non potrà modificare il giorno e l'ora che verrà assegnato dal personale del comune di Acqui Terme scelti tra i giorni sopra individuati;

- la durata del sopralluogo non eccederà la mezz'ora al fine di garantire la possibilità per tutti i soggetti di accedere a tale strumento obbligatorio.

La suddetta richiesta potrà quindi essere prenotata a partire dal 22/06/2023 e dovrà inderogabilmente essere inviata entro il 29/06/2023. I suddetti sopralluoghi dovranno essere eseguiti esclusivamente nelle giornate che verranno scelte e assegnate dal comune di Acqui Terme tra le giornate di lunedì 03/07/2023, martedì 04/07/2023 o mercoledì 05/07/2023 negli orari inderogabilmente indicati.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara, poiché si configura, ai sensi dell'art.79, comma 2 del Codice, come difetto di un elemento essenziale dell'offerta: l'obbligo di recarsi sul luogo della prestazione ha lo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta.

3.7 PERIODO MINIMO PER IL QUALE L'OFFERTA È VINCOLATA:

L'offerta dei concorrenti rimane valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

3.8 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 (CENTOSESANTACINQUE euro) secondo le modalità di cui alla Delibera N. 621 del 20/12/2022 e caricano sulla piattaforma telematica la ricevuta. Si ricorda il codice CIG: 9900469D77

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

3.7. GARANZIA PROVVISORIA: In deroga a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto non necessaria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. n. 120/2020 così come modificata dal D.L. n.77/2021.. L'appaltatore dovrà, invece, costituire e consegnare alla Stazione appaltante la Garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, Codice., nonché la Polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice cit., come da specifico capitolato speciale di appalto.

SEZIONE IV PROCEDURA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA

GARA

4.1 TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) legge n.120/2020 così come modificata dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 legge 108/2021. Nel rispetto del disposto dell'art.79 del D.lgs n.50/2016 e smi, e art. 8 comma 1 lett. c) legge 120/2020 tenuto conto delle disposizioni in materia di aggiudicazione, ai sensi della legge 120/2020.

4.2 TERMINE DI RICEMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici concorrenti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire **il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista nel disciplinare di gara, mediante l'utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 10/07/2023**
Vedasi disciplinare di gara.

4.3 MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE: La gara avrà inizio **il 10/07/2023 alle ore 10:00** presso il Comune di Acqui Terme sede della CUC dell'Acquese Ufficio Tecnico Piazza Levi n.12 Acqui Terme (AL). Eventuali successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. Vedi disciplinare di gara.

Come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente *“la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, **indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico**: “[...] la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura” (T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 19/01/2019 n. 54)”* (così T.A.R. Campobasso, 10.07.2019 n. 239). **Stante il carattere telematico della procedura, non è previsto lo svolgimento di sedute pubbliche.**

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale Appalti della CUC dell'Acquese/Comune di Acqui Terme, ricercando la procedura fra le “Gare e procedure scadute”, aprendo la relativa “Scheda” e cliccando sui link “Espletamento della gara” e/o “Visualizza fase di gara”, visibili in calce alla scheda stessa. Per maggiori dettagli, si rinvia al capitolo 9. del “Manuale degli operatori economici”.

Non si procederà alla cd.”inversione procedimentale” di cui all'art.133 comma 8 del .lgs n.50/2016 e smi.

4.4 IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART.89 d.LGS N.50/2016 E SMI: Le irregolarità essenziali ed il soccorso istruttorio sono disciplinati dall'apposito paragrafo del disciplinare di gara.

SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. La CUC dell'Acquese, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazioni, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si

precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione d'offerta.

2. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:
 - in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
 - in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.

A tal fine l'Amministrazione, consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati in sede di dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.

3. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta adeguata, conveniente e non anomala.
4. L'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla cauzione definitiva. La cauzione definitiva deve essere **redatta ai sensi del decreto 19 gennaio 2018 n.31 (GURI n.83 del 10/04/2018)**.
5. L'aggiudicatario deve inoltre presentare, con copertura avente decorrenza dalla data di consegna dei lavori, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza deve essere **redatta ai sensi del decreto 19 gennaio 2018 n.31 (GURI n.83 del 10/04/2018)**. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 "Opere" non deve essere inferiore ad un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000. Ad ogni buon conto detti obblighi assicurativi sono regolati dal capitolato speciale di appalto.
6. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7. Gli eventuali subappalti e cottimi saranno ammessi alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L.31/05/2021..
8. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d'appalto ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010; l'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.
9. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comune di Acqui Terme Ing. Antonio ODDONE;
10. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà

stipulato, in forma pubblica amministrativa, entro il termine massimo di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

11. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
12. L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), mentre, nel caso di mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via M. Minghetti n. 10 - 00186 Roma - Telefono:800896936 - Indirizzo internet: <http://www.anac.it>.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo n.679/2016, il Comune di Acqui Terme come Comune capofila della CUC dell'Acquese in qualità di Titolare del trattamento è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. protezione dei dati personali". Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi e di quanto disposto dal Regolamento europeo n.679/2016 entrato in vigore il 25/05/2018. Si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l'espletamento della procedura di gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare i dati relativi all'esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l'eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara di appalto di cui all'art. 80 Dlgs. n. 50/2016. I dati rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale dell'Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato. Titolare del trattamento è il Comune di Acqui Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme (AL).
14. CONTROVERSIE. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 205 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo bonario, le controversie fra l'aggiudicatario ed il comune di Acqui Terme sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

Costituiscono parte integrante della presente lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi

allegati alle cui indicazioni e prescrizioni gli operatori economici partecipanti devono attenersi.

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla CUC dell'Acquese, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto meglio emarginato in oggetto.

La documentazione di gara comprende:

Lettera di invito e Disciplinare di gara

Patto di integrità del Comune di Acqui Terme

Modello di istanza di partecipazione con Facsimile Offerta

Modello DGUE editabile

PROGETTO ESECUTIVO – ELABORATI PRINCIPALI.

La presente lettera di invito e disciplinare di gara vengono redatti dalla presente Amministrazione aggiudicatrice in quanto iscritta all'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti istituita presso l'ANAC ai sensi dell'art.216 comma 10 del Codice degli appalti pubblici. Numero di iscrizione Codice AUSA 0000549655.

1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione alla procedura come già evidenziato nel paragrafo 3.1. della lettera di invito gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. E' inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 49, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ergo sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dai successivi paragrafi, tra i quali in particolare quelli costituiti da: (articolo 45 comma 2 D.lgs n.50/2016 e s.m.i.)

- a) Gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative;
- b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dalla legge 25/06/1909 n.422 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577 del 14/12/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 08/08/1985;
- c) I consorzi stabili dell'art.45 comma 2 del Codice degli appalti pubblici; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e

forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) Operatori economici con idoneità plurisoggettiva vale a dirsi i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

e) I Consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) del Codice costituiti a sensi dell'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) anche in forma di società;

f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33;

g) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al D.lgs n.240 del 23/07/1991;

h) I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà allegare, in sede di gara, l'impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare sempre in sede di gara, che in caso di aggiudicazione della procedura negoziata, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45 comma 2 lett.f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d.rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di Imprese di rete partecipa nella forma di raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (vedi determinazione ANAC N.3/2013).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art.45 comma 1 lett.b) del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito

oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione, se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art.48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ad ogni buon conto, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, **le imprese concorrenti in reti di imprese** di cui all'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, **devono dichiarare NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto; b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione previste; c) le generalità complete delle imprese aderenti al contratto distinguendo tra quelle che: a) eseguono i lavori; b) mettono in comune i requisiti di ordine speciale se diverse da quelle che eseguono i lavori; d) la situazione personale: possesso dei requisiti di idoneità professionale (camera di commercio), generali ed assenza cause di esclusione nonché attestazione SOA di tutte le imprese.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.186 bis comma 6 del R.D.16/03/1942 n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1.1 Requisiti di carattere generale degli operatori economici. (n.b. il verificarsi delle condizioni di esclusione qui elencate e contemplate espunge il concorrente dalla gara senza possibilità di avvalersi del soccorso istruttorio):

1. la sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato, dal DL Sbocca Cantieri convertito nella legge n.55/2019 ED IN ULTIMO DALLA LEGGE N.120/2020 e smi – norma a regime -: pertanto la sussistenza dei motivi contemplati al comma 1 lettere a); b); b.bis;) c);d);e);f); g) e successivi commi; (come da comma 11 dello stesso art.80 le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12 sexies del D.L. 8/06/1992 n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/1992 n.356 o degli artt.20 e 24 del D.lgs n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario).

N.B. SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEI SIGG.CONCORRENTI SULLA RECENTE MODIFICA DEL COMMA 4 IN MERITO AD IMPOSTE E TASSE. SI RIPOSTA IN TAL SENSO IL COMMA 4 “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.*(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020)*". Pertanto nella dichiarazione integrativa al DGUE il concorrente dovrà chiaramente esplicitare la sua attuale posizione in merito.

2. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili prescritti dalla legge 12/03/1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

3. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state irrogate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231; o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

5. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22/11/2002, n. 266;

6. E' altresì vietato partecipare alla gara agli operatori economici su cui incorrono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Ciò significa, di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i*

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all’esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;

7. La mancata accettazione delle clausole contrattuali contenute nel Patto di integrità del Comune costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’art.1 comma 17 della Legge n.190/2012;
8. La presenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia.
9. La sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.

E’ altresì vietato partecipare alla gara:

10. In più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (si precisa che le imprese retiste NON partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata);
11. Anche in forma individuale, qualora i concorrenti abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
12. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 , lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell’art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 , lettera c) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l’art. 353 del Codice Penale.
13. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016. **La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara**, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
14. Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd.”black list”di cui al D.M. MEF del 4/05/1999 ed al D.M. MEF del 21/11/2001, che non sono in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle finanze MEF ai sensi art.37 del DL 3/05/2010 n.78.

I precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei Concorrenti verranno valutati, ai fini dell’ammissibilità alla gara, in base alle prescrizioni di cui all’art.80 del Codice. In particolare, ai sensi della normativa sopra citata non rilevano, per l’esclusione dalle gare, i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l’estinzione, la depenalizzazione o la revoca della condanna.

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzi di prova per l’accertamento dei “gravi illeciti professionali” commessi dal concorrente costituenti causa di esclusione, ai sensi dell’art.80 comma 5 lett.c) del Codice. Le relative risultanze

verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'ANAC (da ultimo LINEE GUIDA n.6 di attuazione del D.Lgs n.50/2016 e smi recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art.80 comma 5 lett.c) del Codice" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1293 del 16/11/2016 e successivamente aggiornate al Correttivo di cui al D.lgs n.56/2017 con la deliberazione del Consiglio n.1008 dell'11/10/2017) ed alla legge 14/06/2019 n.55 (conversione in legge del D.L. Sblocca cantieri).

Per quanto sopra emarginato, si sollecita quindi l'attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.46 e 47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all'art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. Inoltre sono oggetto di segnalazione all'A.N.A.C e, in caso di annotazione nel casellario Informatico delle Imprese qualificate, può costituire causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni dall'avvenuta annotazione (art.80 comma 12 D.lgs n.50/2016).

1.2 Requisiti di idoneità professionale

1. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con le lavorazioni oggetto di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

Il requisito relativo deve essere dimostrato:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna** delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete ;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle imprese consorziate** per le quali il consorzio concorre. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.

1.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti, ai sensi degli articoli 84 comma 1, dell'art. 216 comma 14 del Codice e dell'art.61 DPR

n.207/2010 dovranno essere in possesso a pena di esclusione:

Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1, Codice cit., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per Categorie e classifiche adeguate a ciascuna categoria e relativo importo. Gli operatori aventi sede in altri Paesi membri dell'UE o equiparati, non in possesso di attestazione SOA, si qualificano dimostrando il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione degli operatori economici italiani (art. 62 D.P.R. n. 207/2010)..

Si rammenta che un'impresa con attestazione SOA scaduta è di fatto priva del documento comprovante il possesso dei requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara e per l'affidamento dei lavori pubblici: l'operatore dovrà allegare alla medesima attestazione scaduta copia della richiesta all'organismo preposto per il rinnovo della suddetta SOA onde poter avere diritto alla ammissione.

N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.

In caso di RAGGRUPPAMENTO ORIZZONTALE – VERTICALE – O MISTO

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all'art. 45 co. 2 lettera d), e), f) e g) del Codice:

- di **tipo orizzontale**, SE DEL CASO, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella lettera di invito devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. **L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.** I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione delle imprese interessate (art.92 comma 2 DPR n.207/2010 per la parte ancora vigente).
- Per i raggruppamenti SE DEL CASO di **tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella lettera di invito devono essere posseduti dalla mandataria
- nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
- SE DEL CASO: **Per i raggruppamenti di tipo misto** (sub raggruppamento orizzontali e sub raggruppamento verticali) consistenti in RTI di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della categoria scorporabile risulta assunta da sub associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole per ciascun tipo di RTI. Il limite del 40% previsto per quota mandataria di cui all'art.92 comma 2 DPR n.207/2010 ancora vigente è verificato rispetto al sub raggruppamento orizzontale per la prestazione principale, al quale il concorrente mandatario partecipa.

IMPRESE COOPTATE di cui all'art.92 del DPR n.207/2010. Ai sensi dell'art.216 comma 14 del Codice il concorrente, sia singolo, sia raggruppato, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nella presente procedura, può cooptare un'impresa che potrà eseguire lavori in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto e che sia in possesso di qualificazioni ancorchè diverse anche per classifica da quelle richieste nella presente procedura, pari almeno l'importo dei lavori alla stessa affidati come previsto dall'art.92 comma 5 DPR n.207/2010 attualmente ancora in vigore.

POSSESSO DEL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o incopia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o in classifica II.

Le imprese in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. potranno beneficiare delle riduzioni dell'importo delle cauzioni ivi previste : in questo caso solo per la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

A tal fine si dovrà produrre una dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante di essere in possesso della/e certificazione/i che dà titolo alla riduzione indicandone gli estremi che consentano di identificarla in maniera inequivocabile **ovvero in sostituzione di detta dichiarazione potrà essere allegata alla dichiarazione di gara copia della/e certificazione/i medesima/e** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Il consorzio stabile potrà beneficiare di tale riduzione se il possesso di suddetta documentazione sarà dallo stesso dichiarato come posseduto da almeno una delle consorziate ancorchè non individuate per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..

In caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare delle riduzioni sopra indicate della cauzione, dovrà essere dichiarato, nelle modalità già sopra indicate, il possesso della documentazione sopra descritta **da parte di tutti i soggetti associati.**

AVVALIMENTO: NON AMMESSO PER LA CATEGORIA OS30 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del medesimo Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. (art.89 co.6 del Codice).

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del suddetto Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi,

soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente che intenda quindi, far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, nella Busta virtuale A –Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.4 e A.5), tenendo presente che come esplicitato nel successivo paragrafo 3. “modalità di presentazione della documentazione”, oltre ai rispettivi DGUE , le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art.47 e 47 del DPR n.445/2000 devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. A tali documenti informatici, essendo sottoscritti digitalmente non va allegata copia del documento di identità:

1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante:a) l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; b) il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante: a) il possesso da parte dell’impresa dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento; b) che l’impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di ACQUI TERME (stazione appaltante) a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell’impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali;c) che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

3) originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fine dell’avvalimento.

Qualora l’impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest’ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art.89 comma 5 del Codice.

2.1 – Avvalimento in pendenza di domanda di concordato (art. 110, comma 4, Codice).

Nel caso in cui il concorrente abbia depositato la domanda di cui all’art. 161 R.D. n. 267/1942 (“Domanda di concordato”), e la partecipazione alla procedura di gara avvenga tra il momento del deposito della domanda di concordato ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (art. 110, comma 4, Codice, come modificato dal D.L. n. 32/2019).

In tal caso il concorrente:

- indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario (Parte III – Punto C. – lett. d-bis) del

DGUE – messo a disposizione sul Portale appalti;

- indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale (art. 186-bis, comma 4, R.D. n. 267/1942 allega (carica sulla piattaforma telematica):

1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 186-bis, comma 4, lettera b), R.D. n. 267/1942, sottoscritta digitalmente dall'operatore economico ausiliario, con la quale lo stesso si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune di ACQUI TERME, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto e a subentrare all'impresa ausiliata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione del contratto stesso;

2) DGUE, a firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II -sezioni A, B, alla parte III, alla parte IV, e alla parte VI;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'operatore economico ausiliario con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associato o consorziato;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento – sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti - in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il Seggio di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all'art. 89, comma 1, del medesimo decreto.

N.B. : Ai fini del soccorso istruttorio si precisa quanto segue:

a) la mancanza del contratto e le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art.89 del D.lgs n.50/2016 costituiscono irregolarità essenziale che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio;

b) la mancanza invece della dichiarazione di volontà da parte del concorrente di far ricorso all'avvalimento poiché asserisce al possesso del requisito alla scadenza del termine dell'offerta non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata;

c) La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

3 AVCPASS e Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Gli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art.81 D.lgs.n.50/2016 e s.m.i, dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato "PASSOE", come meglio indicato di seguito.

Secondo l'articolo 5 della delibera dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 l'adempimento avviene, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento in oggetto. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei

requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui la stazione appaltante scelga di operare mediante l'inversione procedimentale prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 55/19 fino al 30/6/2023, per i settori ordinari, e dall'articolo 133 comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali.

Il servizio "Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE" è reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera n.464/2022 <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economicofvoe>.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato "PASSOE" da inserire nella busta A contenente la "documentazione amministrativa". Tale documento attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.

Limitatamente al documento denominato PassOe, si rammenta il codice CIG assegnato alla presente gara è CIG 9900469D77

Si specifica che, in caso di avvalimento ,(per questa procedura solo per la categoria prevalente) secondo quanto previsto dalla legge in materia, l'impresa ausiliaria deve necessariamente comparire nel PASSOE del concorrente.

Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCPASS deve essere debitamente sottoscritto digitalmente: a) in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma; b) in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti dal legale rappresentante del RTI o del consorzio ordinario oppure da persona con poteri di firma; c) nel caso di RTI o Consorzi ordinari costituendi dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande; d) in caso di consorzi di cui all'art.45 co.2 lett.b),c) del D.lgs n.50/2016 e smi dal legale rappresentante del Consorzio stesso.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) Per i concorrenti avente sede in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura; c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. (scansione del documento cartaceo).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 del Codice dei contratti pubblici, per la resa delle dichiarazioni, la Stazione appaltante, compie, **il documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto in conformità al modello di formulario del MIT che verrà debitamente sottoscritto digitalmente dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente medesimo - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dalla presente lettera/ disciplinare. Inoltre con il medesimo DGUE verranno fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente bando/disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale ai sensi dell'art.89 del Codice dei contratti pubblici ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si precisa che fino all'aggiornamento del DGUE da parte dello stesso Ministero dei trasporti e delle infrastrutture alle disposizioni di cui al D.lgs n.56/2017 (correttivo) , **il concorrente dovrà allegare oltre al modello DGUE, una dichiarazione integrativa di cui all'allegato Modulo A ed eventualmente quelle contemplate nelle sue appendici (mod.1/bis; mod.a.1;mod.a.2,mod.A.3 e mod.A.4) che dovrà /dovranno comunque essere presentata/te insieme al DGUE.**

Il modello DGUE dovrà essere compilato nelle Parti II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e verrà sottoscritto digitalmente alla Parte VI (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di Sottoscrizione sopra indicate. A TALE PROPOSITO VEDASI ANCHE PARAGRAFO SUCCESSIVO 4.2.2.

Infine si precisa che: a) ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dalla presente lettera di invito e Disciplinare, da inserirsi nella Busta digitale A-Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento, b) l'utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente bando e disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della amministrazione aggiudicatrice appaltante.

ATTENZIONE!!!: Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 ivi compreso la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni a corredo del DGUE e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 (nonché art.22 del D.lgs n.82/2005) e dell'articolo 19 del DPR n.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale Non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

4.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016 e smi, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l'Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla lettera d'invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, provvederà a chiedere la integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.

In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a DUE giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall'invio della richiesta di regolarizzazione.

La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara o alla lettera di invito.

Per quanto riguarda le cause di esclusione si rimanda a quanto previsto dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 e smi e tutte quelle previste dalla presente lettera/ disciplinare.

Si precisa che:

- nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al presente articolo;
- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione dell'incompletezza o irregolarità essenziale, il concorrente **è escluso dalla gara**;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, fra l'altro, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- in caso di ATI, la mancata regolarizzazione della posizione di un solo componente dell'ATI determina esclusione dell'intero raggruppamento.

4.2.2 COMPILAZIONE DEL DGUE (vedi anche avvertenze per una corretta compilazione degli allegati)

Si riportano **alcune** informazioni (**principali**) sulla compilazione del DGUE.

Il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare n. 3/2016 e che dovrà, indipendentemente dalle seguenti informazioni, essere compilato dal Concorrente per dimostrare la propria situazione giuridica e le capacità tecniche, economiche, basandosi anche sulle istruzioni della Circolare medesima in proposito.

Informazioni sull'operatore economico e modalità di partecipazione:

1.1 dati identificativi, forma della partecipazione, , rappresentanti, attestazione SOA, eventuale avvalimento. (DGUE compilare Parte II sez. A, B, C,) compilare la Sezione D relativa al subappalto. Requisiti di ordine generale:

1.2 assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore dell'operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente

Anac del 26/10/2016 al punto 3 e reiterato dalla successiva comunicazione del 08/11/2017, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente: per le imprese individuali: il **titolare e direttori tecnici** dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i **direttori tecnici e tutti i soci**, se si tratta di s.n.c.; i **direttori tecnici, e tutti i soci accomandatari**, se si tratta di s.a.s.; i **direttori tecnici, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico persona fisica**, ovvero il **socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci** per ogni altro tipo di società o consorzio, i **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione della lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria. Ai fini della dichiarazione concernente l'eventuale esistenza di illeciti professionali gravi, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) costituiscono illeciti professionali rilevanti quelli individuati dalle Linee Guida n.6 dell'ANAC aggiornata al Correttivo di cui alla delibera n.1008 el 11/10/2017, riferiti direttamente all'operatore economico o i soggetti individuati dall'art.80 comma 3 del Codice.

Rilevano pertanto gli illeciti professionali gravi accertati, con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, attesa come moralità professionale o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. In particolare rilevano le condanne anche NON DEFINITIVE per i reati di seguito indicati a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dello stesso art.80 del Codice: a) abusivo esercizio di una professione; b)reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); c) reati tributari ex D.lgs 74/2000 i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; d) reati urbanistici di cui all'art.44 comma 1 lettere b) e c) del TESTO UNICO delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR n.380/2001 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; e) reati previsti dal D.lgs n.231/2001.

Inoltre rileva altresì quale illecito professionale grave, da dichiarare ad opera dell'operatore economico e che la stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice valuta ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) del codice la condanna non definitiva di taluno dei reati seguenti: art.353cp "turbata libertà degli incanti"; art.353 bis "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"; art.354 cp "astensione degli incanti"; art.355 cp "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture"; art.356 c.p "frode nelle pubbliche forniture". Fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell' art.80 comma 1 lett.b).

Rilevano infine gli illeciti gravi posti in essere nello svolgimento della procedura di gara e gli illeciti gravi relativi a "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto .(compilare DGUE Parte III sez. A, B, C e D fino al n. 6);

1.3 la dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto compilare DGUE Parte III sez. D n. 7);

1.4 la dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che la ditta

esercita attività rientrante nell'oggetto della presente gara (specificare l'oggetto di attività) Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente);(DGUE compilare Parte IV sez. □ e sez. A1 e A2 non potendosi limitare alla sola Sez. □.

1.5) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale indicarli nel DGUE Parte IV. SEZ.C LA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI speciali.

1.6 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^], e VI;

1.7 Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];

1.8 AVVALIMENTO: NON AMMESSO PER LA CATEGORIA OS 30 In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel **DGUE**, Parte II[^], Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare (oltre alle altre dichiarazione e al contratto di avvalimento):

a. un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, della Parte III[^] e dalla Parte VI[^], attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

1.9 Altre dichiarazioni: (compilare il DGUE Parte VI).

5. ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice.
2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
3. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
4. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese, oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto.

6 SUBAPPALTO *Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 49 del D.L. n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021 e la conseguente riformulazione dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti a partire dal 1° novembre con la contemporanea soppressione del comma 5 del predetto*

articolo 105, ai fini del subappalto è venuta meno la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria cosiddette “superspecializzate” o “s.i.o.s.” elencate all’articolo 2 del d.m. n. 248 del 2016 e le altre categorie a qualificazione obbligatoria. Tra le due tipologie l’unica distinzione riguarda l’avvalimento (vietato per le prime dall’articolo 89, comma 11, del Codice e ammesso per le seconde) ma non più i limiti al subappalto.

PERTANTO NON AVENDO IL COMUNE DI ACQUI TERME POSTO LIMITAZIONI PARTICOLARI:

Ai sensi dell’art. art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 2, lettera a) (a decorrere dal 01/11/2021) del D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021:

- 4) il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente OG1 è ammesso entro il limite del 49,99% (quarantanove/99 per cento) dell’importo della categoria stessa - vedasi requisiti di qualificazione;**
- 5) non sono ammessi limiti alla subappaltabilità delle categorie scorporabili ;**
- 6) I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:**
 - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;**
 - all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;**
 - Le indicazioni di cui sopra, conseguenti all’applicazione, dal 01/11/2021, della normativa di cui all’art. 49, comma 2, del D.L. n. 77/2021, prevalgono sulle eventuali difformi prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto**

A sensi del D.L. n.183 del 31/12/2020 c.d. Milleproroghe , reiterato dal D.L. n.77/2021 fino al 31/12/2023 è sospeso l’obbligo di indicare la terna subappaltatori come previsto dal comma 6 dell’art.105 del Codice.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dell’appalto che intende subappaltare nei limiti di legge in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è **vietato**.

Il concorrente, in caso di ricorso al subappalto deve indicare, all’atto dell’offerta, compilando la sezione all’uopo predisposta nell’Istanza allegato A anche l’apposita SEZ.D della parte II del DGUE i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codice con la relativa quota percentuale nei limiti di legge **A sensi del D.L. n.183 del 31/12/2020 c.d. Milleproroghe reiterato dal D.L. n.77/2021, fino al 31/12/2023 è sospeso l’obbligo di indicare la terna subappaltatori come previsto dal comma 6 dell’art.105 del Codice.**

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite **nei casi previsti** dall’art. 105 co. 13 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante **non provvederà** al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 105 del Codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Ai sensi dell’art.105 comma 2 del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non

costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario, deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105 comma 3 lett.c) del Codice.

7. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.

Come già indicato nella lettera di invito al punto 3.9 in deroga a quanto previsto nel capitolato speciale la cauzione provvisoria non è necessaria ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. n. 120/2020, così come modificata dal D.L. n.77/2021.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato **ai sensi del nuovo decreto 19 gennaio 2018 n.31**. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto:

- del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
- L'importo della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del comma precedente.
- L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNICEI 11352

riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di Modulo A, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. (se del caso) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

8. TERMINE ULTIMO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema cliccando "INVIO OFFERTE TELEMATICHE", entro e non oltre **le ore 9:00 del giorno 10/07/2023**

La presentazione delle offerte è vincolata al processo di registrazione per l'ottenimento delle credenziali. la registrazione è una tantum e permetterà la partecipazione a tutte le successive procedure telematiche bandite da questa centrale unica di committenza. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

8.1 IL SISTEMA

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica CUC dell'Acquese sono descritte nell'elaborato denominato Regole per l'utilizzo della piattaforma telematica.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CUC dell'Acquese e raggiungibile all'indirizzo web:

<https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> conforme all'art.40

e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del medesimo connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purchè entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso **di mancata o tardiva ricezione dell'offerta** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, **restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CUC dell'Acquese e del Gestore del Sistema, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.**

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la CUC dell'Acquese, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara pena l'esclusione dalla procedura.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 30 MB dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla CUC dell'Acquese, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del sistema. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena

prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990 e smi.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la CUC dell'Acquese ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la CUC dell'Acquese e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> , sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" e di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, Amministrazione aggiudicatrice è la Centrale Unica di Committenza dell'Acquese presso il Comune di Acqui Terme, la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema ovvero di Maggioli S.p.A. incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della CUC dell'Acquese ed in esercizio sui sistemi e nei locali del Comune di Acqui Terme, il quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento UE Regolamento europeo n.679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione al sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma

associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento “ Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti “presente nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”. **La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.** L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economicoregistrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la CUC dell'Acquese, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso

secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la CUC dell'Acquese segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la CUC dell'Acquese, il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla CUC dell'Acquese e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. La CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la CUC dell'Acquese ed il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA' OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", disponibile nell'area pubblica della piattaforma <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella sezione "Informazioni", "Accesso area

riservata”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, la quale guida costituisce parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica. Si ribadisce che non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all'indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle DUE buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A e Busta B);
- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione aggiudicatrice, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante e/o l'amministrazione aggiudicatrice;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente

nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;

- modificare o confermare l’offerta;
- inviare l’offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l’invio;
- la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 10 MB per un limite complessivo di 30 MB per ciascuna busta digitale.

8.2 LE BUSTE TELEMATICHE

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta che per questa procedura risulta costituita da:

a) BUSTA DIGITALE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. La busta “A Documentazione amministrativa dovrà essere confezionata e contenere quanto **PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.3.**

b) BUSTA DIGITALE B “OFFERTA ECONOMICA” La busta dovrà contenere, pena l’esclusione, al suo interno: **l’Offerta economica in bollo**, che dovrà essere redatta in lingua italiana , datata e sottoscritta digitalmente dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, (RTI) essa, dovrà essere sottoscritta pena l’esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. **VEDASI SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.4.**

La mancanza di una delle predette buste costituisce **causa di esclusione irrimediabile** dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del Codice.

Si ribadisce che l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, **costituisce causa di esclusione.** Il caricamento per errore nella busta digitale A dell’offerta economica **comporta inevitabilmente l’esclusione dalla gara, ove tale inserimento costituisca anticipazione del ribasso offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del ribasso offerto.**

Verranno escluse comunque (causa di esclusione irrimediabile dalla gara non suscettibile di soccorso

istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice) le offerte condizionate, alternative o espresse in aumento.

8.3 Contenuto della Busta Digitale “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice dei contratti pubblici, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso al pubblico) della piattaforma telematica medesima nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”. La procedura di cui trattasi andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su “Visualizza scheda”.

Nella **BUSTA DIGITALE A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** i concorrenti dovranno inserire:

- 1. (DOCUMENTO INFORMATICO) DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UTILIZZANDO IL MODULO “ALLEGATO A” in CARTA SEMPLICE** datata e sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso in cui venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione deve essere compilata, ciascuna per il proprio ruolo, distintamente dai soggetti associati, mentre l'allegato relativo al raggruppamento (vedi punto 4) deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i concorrenti associati.
- 2. Copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 a secondo dei casi a) dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente; oppure b) (qualora trattasi di imprese) **Copia informatica** del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure **iscrizione** in registro analogo nell'ipotesi di impresa estera.
- 3. (DOCUMENTO INFORMATICO) DGUE Documento di gara unico europeo:** Ai sensi di quanto previsto dall'art.85 comma 1 del Codice e del Comunicato del MIT del 30/03/2018 a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella presente busta telematica. Istruzioni compilazione vedasi paragrafo 4 e paragrafo 4.2.2 del presente disciplinare Per agevolare gli operatori economici questa Amministrazione aggiudicatrice rende disponibile nella documentazione di gara anche il file denominato DGUE.
- 4. (se del caso)** Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE, o aggregazione di rete già costituito: (copia informatica) **del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all'art.48 D.LGS N.50/2016. In tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle prestazioni lavorative che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione **OPPURE (se del caso)** Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di rete da costituirsi (documento informatico) **l'apposita dichiarazione** sottoscritta digitalmente con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di

aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte delle prestazioni lavorative che verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, indicandone la tipologia. La dichiarazione verrà sottoscritta con firma digitale da tutte le Società interessate, **pena l'esclusione**.

5. **ATTESTAZIONE SOA in copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 adeguata per categoria e valori del presente appalto, in corso di validità e rilasciata da una SOA appositamente autorizzata così come previsto al punto 2.5 della lettera di invito;
6. **ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 165.00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67 della l. 23/12/2005 n. 266 con le modalità di cui alla deliberazione dell'Anac del 22/12/2022 (vedasi sito www.anticorruzione.it), pena l'esclusione dalla presente procedura; CIG. 9900469D77**
7. **Documento PASSOE, RILASCIATO** attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.
8. **ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO (copia informatica di documento analogico scansione di documento cartaceo) sottoscritto dal RUP o da suo funzionario rilasciata dal comune di ACQUI TERME;**
9. **PATTO DI INTEGRITÀ sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico;**
10. Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo per l'Offerta economica: I concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla CUC dell'Acquese mediante inserimento nella busta digitale "A", l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'offerta Economica in oggetto. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio su cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con indicazione del CIG della presente procedura, o in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo. (tale dichiarazione può essere resa quale sezione interna alla domanda di partecipazione).
11. (se del caso) la documentazione prevista in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. VEDASI PARTE DEL DISCIPLINARE DEDICATE ALLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE NEL PARAGRAFO SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
12. Ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche more uxorio con

coloro che ricoprono le cariche di cui all'art.80 comma 3 del D.lgs n.50/2016 e smi. Qualora l'Impresa sia iscritta alle White List potrà essere allegata in alternativa alla dichiarazione di cui sopra (copia conforme della comunicazione prefettizia di avvenuta iscrizione).

8.4 CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE B “OFFERTA ECONOMICA L'Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile nella piattaforma come sopra meglio specificato.

Accedendo alla “Busta economica” l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione della predetta busta economica. La compilazione dell'offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti la quale modalità in sintesi prevede:

- la predisposizione del file di offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base di un facsimile predisposto dalla CUC dell'acquese disponibile nella piattaforma telematica;
- la trasformazione del file contenente l'offerta economica in formato PDF;
- la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente e degli ulteriori documentiallegati di seguito meglio precisati;
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

La busta “ B. Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'OFFERTA ECONOMICA - generata in automatico dal sistema, redatta secondo le istruzioni contenute nel Portale Appalti e nel presente Disciplinare, e recante: **a. il RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA (al netto degli oneri di sicurezza)**. Non sono ammesse offerte in aumento. **b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (*detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto*); **c. la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'offerta economica deve essere allegata nella busta digitale A documentazione amministrativa come già specificato nel presente disciplinare al paragrafo dedicato ai documenti da allegare.

L'OFFERTA COSI' COMPOSTA, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di ammissione, vale a dirsi sarà sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all' art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l'aggregazione di imprese a rete.

In caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto nonché offerte pari e/o in aumento.

9 . PROCEDURA , MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita come già emarginato in precedenza, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con contratto a corpo ex art.3 comma 1 lett.ddddd, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) della Legge n.120/2020 così come modificata dal D.L. 31/05/2021 n.77.

Ai fini dell'individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata, per ciascun lotto e se si ravviserà tale circostanza, la procedura prevista dall'art.1 comma 3 della legge n.120/2020 e smi che recita testualmente: *“nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97 commi 2,2bis e2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari superiore a cinque.”*

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Modalità di determinazione della soglia di anomalia delle offerte

Il Seggio di gara procederà all'effettuazione dei conteggi per stabilire la soglia dell'anomalia delle offerte con le modalità di cui all'art.97 commi 2 e 2 bis del Codice e precisamente:

1. SE DEL CASO Qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici (art.97 comma 2), il Seggio attraverso il Sistema procederà come segue: *a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2. Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici (art.97 comma 2 bis), il Seggio attraverso il Sistema procederà come segue: *a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è

pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

3. Calcolata la soglia di anomalia nei modi su indicati, il seggio di gara, attraverso il Sistema, provvederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore a detta soglia.

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 3 della Legge n.120/2020, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque;
- in ogni caso ai sensi dell'art.97 comma 6 del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora in base ad elementi specifici la stessa appaia anormalmente bassa.

Criterio di individuazione della congruità delle offerte (art. 97, comma 4, 5 e 6 DLgs 50/2016)

Ai sensi della lettera c) comma 5 dell'art.97 del D.lgs n.50/2016 e smi, la suddetta verifica verrà svolta anche con riferimento ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che dovranno essere indicati nell'offerta economica ai sensi dello stesso art.95 comma 10 del Codice: Inoltre secondo la lettera d) comma 5 dell'art.97 D.lgs n.50/2016 e smi la verifica di congruità verrà svolta anche con riferimento ai costi della manodopera che dovranno essere indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice.

In ogni caso, questa Amministrazione aggiudicatrice (o il RUP) valuterà la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. (art. 97, comma 6, ultimo capoverso D. Lgs.50/2016). In tal caso gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico di sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni di cui sopra possono riguardare:

- ☐ L'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- ☐ Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- ☐ L'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

10 DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita vale a dirsi il giorno **10/07/2023 alle ore 10:00** presso il Comune di Acqui Terme — Piazza Levi 12 . 2 Piano ufficio tecnico **salva eventuale posticipazione comunicata a mezzo piattaforma telematica come di seguito precisato.**

Tutte le operazioni del Seggio di gara si svolgeranno esclusivamente all'interno del Portale Appalti e saranno tracciate ad opera del sistema informatico. Dette operazioni saranno altresì verbalizzate ai sensi di legge. Come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche, contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Inoltre tutte le sedute pubbliche di gara (apertura documentazione amministrativa e offerte)

si svolgeranno a porte chiuse.

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale Appalti della CUC dell'Acquese.

Si potrà partecipare alla seduta da remoto (nel caso si rimanda al documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" più volte citato – capitolo "Espletamento della gara telematica"). La suddetta data/ora nonché tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sulla piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando "visualizza scheda". Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

E' facoltà del seggio di gara, qualora il numero dei concorrenti lo consenta ad esplicitare e concludere tutte le operazioni nella medesima giornata.

Nella 1° seduta pubblica, si procederà:

- a dare atto del numero dei plichi telematici regolarmente presentati in piattaforma;
 - all'apertura, per ciascun concorrente, del plico regolarmente presentato al fine di verificare che all'interno siano contenute le buste previste dal presente disciplinare;
 - all'apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nella presente lettera di invito/disciplinare) della busta digitale A "documentazione amministrativa" al fine di accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta.
- In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa.

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la CUC è tenuta ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 del d. lgs. n. 50/2016.

Conclusa la fase della disamina della documentazione amministrativa, eventualmente in una seconda seduta pubblica di gara il Seggio di Gara procederà quindi, per tutti i concorrenti risultati ammessi, all'apertura delle "buste digitali B: "offerta economica ", alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare di gara, alla graduatoria in ordine di ribasso e successivamente all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo l'art.97 comma 2 BIS e secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 9.

In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

Si precisa altresì che le suddette operazioni non sono gestite in automatico dal Sistema e che le relative modalità saranno definite contestualmente all'evento e opportunamente verbalizzate.

Al termine della procedura l'Ente appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all'art. **74, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.**

Una volta effettuate le verifiche previste dall'art. **32, comma 7 del D.Lgs 50/2016**, l'aggiudicazione allorché divenuta efficace, verrà comunicata a sistema ai non aggiudicatari e contestualmente sarà

comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria. Detta cauzione cessa automaticamente qualora l'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

11 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, **non potrà essere stipulato prima di 35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto d'appalto, l'appaltatore deve costituire e consegnare alla Stazione appaltante:

- **la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, Codice;**
- **la Polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, Codice, con i massimali indicati alla norma e dal capitolato speciale di appalto.**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della prestazione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 110, comma 1 e 2, Codice).

Il contratto è stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante (art. 32, comma 14, Codice). Il capitolato e il computo estimativo metrico, fanno parte integrante del contratto. (art. 32, comma 14-bis, Codice).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse –ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario inoltre comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante **eventuali modifiche** a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto (art. 105, comma, 2 primo periodo, Codice).

L'affidatario **deposita**, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. n. 120/2020 e smi, il mancato rispetto dei termini procedurali di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 1, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

La Stazione appaltante ed il Comune, oltre a quanto previsto nei punti precedenti e nel Capitolato speciale d'appalto, si riservano la facoltà di:

- 1. non dare corso all'affidamento/esecuzione del contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;**
- 2. previa adeguata motivazione, annullare e/o revocare procedura negoziata, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 1338 del codice civile;**
- 3. non aggiudicare il contratto all'offerente che ha presentato la migliore offerta, se risulti accertato che la stessa non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, Codice cit. (art. 94, comma 2, Codice);**
- 4. non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, Codice);**
- 5. aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché congrua, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;**
- 6. dare avvio all'esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione, anche in corso di verifica sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art 8, comma 1, lettera a) L. n.120/2020 modificata dal D.L.n.77/2021.**

LA RESPONSABILE DELLA CUC DELL'ACQUESE

Dott.ssa Simona RECAGNO

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]